

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI LARINO  
SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.(omissis) del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2008, assegnata al medesimo Giudice con provvedimento presidenziale del 09/13.01.2015, assunta in decisione nell'udienza del 09.03.2016 con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c., dopo la precisazione delle rispettive conclusioni,

tra

**BANCA**

- attrice -

e

**CONIUGI (VENDITORI)**

-convenuti-

e

**FIGLIO (ACQUIRENTE)**

-convenuto-

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, **BANCA** ha convenuto in giudizio per l'udienza del 18.12.2008 innanzi il Tribunale di Larino - sezione distaccata di Termoli - **CONIUGI (VENDITORI) E FIGLIO (ACQUIRENTE)** al fine di conseguire:

- a) in via principale, l'accertamento e la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. del contratto di compravendita stipulato tra gli stessi convenuti con atto pubblico del 18.10.2007 ed avente ad oggetto l'immobile sito in OMISSIS, censito in catasto al foglio (...), particella (...), sub (...) e in comunione legale dei beni tra i **CONIUGI (VENDITORI)**, dietro pagamento del prezzo complessivo di Euro 300.000,00 da parte del di loro **FIGLIO (ACQUIRENTE)**;
- b) in via subordinata, l'accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita immobiliare e la declaratoria conseguente della sua inefficacia;
- c) in via ulteriormente subordinata, l'accertamento della simulazione relativa dello stesso contratto e la declaratoria di inefficacia della donazione, quale contratto dissimulato;
- d) l'ordine al Conservatore dei registri immobiliari di Campobasso di procedere alle relative trascrizioni ed annotazioni.

Al fine dell'accoglimento della domanda, parte attrice ha dedotto la ricorrenza, nel caso concreto, di tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria esperita:

- a) preesistenza, rispetto all'atto dispositivo, di credito certo, liquido ed esigibile, ammontante ad Euro 24.755,88, sorto dalla polizza fideiussoria n. OMISSIS contratta in favore di terzi in data 07.11.1997 da **CONIUGI (VENDITORI)**, quale garante personale e coobbligata in solido, e

Sentenza, Tribunale di Larino, dott. Luigi Guariniello, 25 agosto 2016

accertato con sentenza n. OMISSIS/04 pronunciata dal Tribunale di Larino - sezione distaccata di Termoli all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. OMISSIS/11 emesso in data 06.11.2001 e, quindi, divenuto esecutivo in data 15.01.2008;

- b) *eventus damni*,
- c) *scientia fraudis* dei debitori venditori;
- d) *scientia fraudis* del terzo acquirente.

2. Costituitisi in giudizio con deposito di comparsa di risposta in data 27.11.2008, i convenuti **CONIUGI (VENDITORI)** hanno contestato la ricorrenza dei presupposti dell'esperita *actio pauliana* nel caso concreto, così come la fondatezza delle domande di simulazione assoluta e relativa, chiedendo il loro rigetto.

3. Costituitosi in giudizio con deposito di comparsa di risposta in data 28.11.2008, a sua volta il convenuto **FIGLIO (ACQUIRENTE)** ha eccepito l'inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria esperita dalla **BANCA**, ricorrendo l'ipotesi dell'adempimento di un debito scaduto, in quanto tale non soggetto a revoca ex art. 2901, co. 3, c.c., e comunque l'infondatezza della stessa azione in difetto dei relativi presupposti, deducendo di aver concluso il suddetto contratto al fine di evitare che il bene immobile fosse venduto all'asta e ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari pendenti alla data della stipula dell'atto pubblico, e di aver eseguito effettivamente il pagamento del prezzo di compravendita, ignorando di ledere con tale atto dispositivo la garanzia patrimoniale della società creditrice.

4. La causa è stata istruita in via documentale, oltre all'assunzione dell'interrogatorio libero del convenuto **FIGLIO (ACQUIRENTE)**.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - La domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto pubblico di compravendita immobiliare del 18.10.2007 rispetto alla banca attrice è fondata e, in quanto tale, è da accogliere in ragione della dimostrazione della ricorrenza dei presupposti dell'*actio pauliana* ex art. 2901 c.c..

Come è noto, l'azione *de qua* è riconosciuta al creditore avverso ogni atto di disposizione che sia compiuto dal debitore riguardo al proprio patrimonio e che possa arrecare pregiudizio alle ragioni del medesimo creditore.

L'esperimento vittorioso dell'azione in commento è subordinato al ricorrere dei presupposti seguenti, fissati nell'art. 2901, co. 1, c.c., vale a dire:

- a) l'esistenza di un credito;
- b) un atto di disposizione;
- c) il *periculum damni*;
- d) la *scientia damni*, ossia la consapevolezza del debitore di ledere la garanzia del creditore in conseguenza dell'atto di disposizione, laddove questo sia compiuto successivamente all'assunzione dell'obbligazione, ovvero il *consilium fraudis*, intesa come preordinazione dolosa del debitore al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, se anteriore all'assunzione dell'obbligazione, al fine di spogliarsi del bene che ne forma oggetto, così da sottrarlo preventivamente alla garanzia del debito che verrà ad assumere;
- e) lo stato soggettivo del terzo contraente, ossia la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecherebbe alle ragioni del creditore, nel caso in cui tale atto è a titolo oneroso ed è successivo alla nascita del credito (*scientia damni*), ovvero la partecipazione alla preordinazione dolosa del debitore al compimento dell'atto di disposizione anteriormente al sorgere del credito (partecipano *fraudis*).

2 - Preliminarmente è da esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria, sollevata dal convenuto **FIGLIO (ACQUIRENTE)** sulla scorta della dedotta destinazione del contratto di compravendita del 18.10.2007 allo scopo di impiegare il prezzo da essa ricavato per l'adempimento

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,*

*registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Sentenza, Tribunale di Larino, dott. Luigi Guariniello, 25 agosto 2016

dei debiti scaduti, azionati in *executivis* dai creditori dell'alienante **CONIUGE (VENDITORE)**. Al riguardo deve osservarsi innanzitutto, in base agli atti ritualmente prodotti dai convenuti **CONIUGI (VENDITORI)** con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. e **FIGLIO (ACQUIRENTE)**:

a) che la procedura esecutiva r.g.e. n. (omissis)/2004 - a cui è stata riunita la procedura esecutiva r.g.e. n. (omissis)/2005, promossa da D.L.R. ed avente ad oggetto anche essa l'immobile compravenduto - è stata dichiarata estinta con ordinanza del 29.04.2008 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Larino a seguito della rinuncia agli atti esecutivi da parte di tutti i creditori in attuazione degli accordi transattivi raggiunti (B.S., C.V. e D.L.R., creditori rispettivamente delle somme di Euro 85.000,00, 1.000,00 e 3.500,00);

b) che tali accordi, conclusi con i creditori C.V. e D.L.R. in data 11.10.2007, sono stati espressamente e specificamente richiamati nell'atto pubblico di compravendita immobiliare del 18.10.2007 per cui è causa, così come sono stati in esso richiamati i due assegni circolari non trasferibili di Euro 42.500,00 ciascuno, intestati l'uno a **CONIUGE (VENDITORE)** e l'altro a **CONIUGE (VENDITORE)** ed emessi ambedue in data 05.09.2007 sul conto corrente intrattenuto presso la BANCA - filiale di Termoli da R.A., onde per cui la B.S. ha rilasciato quietanza liberatoria nei confronti di entrambi i debitori ad estinzione delle posizioni relative "a seguito del versamento a saldo e stralcio di Euro 85.000,00 come da transazione (vedasi lettera raccomandata a.r. del 19.09.2007);

c) che la titolarità dei conti correnti bancari è risultata in capo a **FIGLIO (ACQUIRENTE)**. Non è stata fornita, al contrario, da parte del medesimo convenuto la prova specifica dell'attività lavorativa svolta e della provenienza dei proventi utilizzati per pagare il prezzo della compravendita immobiliare del 18.10.2007.

Ebbene, secondo il principio di diritto affermato in giurisprudenza in ordine al disposto dell'art. 2901, co. 3, c.c., a mente del quale "*Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto siffatto adempimento costituisce un atto dovuto ed è pertanto irrevocabile*", estendendosi la menzionata irrevocabilità anche "all'ipotesi di alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia destinato anche in parte al pagamento di debiti scaduti, purché sia accertato che l'alienazione era l'unico mezzo per il debitore per procurarsi il denaro, salva in ogni caso la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua. Di conseguenza, l'irrevocabilità è *esclusa nelle sole ipotesi in cui le modalità dell'adempimento coinvolgano una scelta volitiva del venditore/debitore, tale da trasformare l'adempimento da atto dovuto ad atto volontario, con conseguente impossibile applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.*" (Trib. Perugia, sez. civ. I, 22.09.2014, n. 2039; conformi: Cass. civ., sez. III, 20.07.2004, n. 13435; Cass. civ., sez. III, 21.07.2006, n. 16756; Cass. civ., sez. III, 13.05.2009, n. 11051; Cass. civ., sez. III, 22.06.2009, n. 14557; Trib. Monza, sez. civ. III, 26.12.2011).

La questione attiene, allora, al ricorrere della "STRUMENTALITÀ NECESSARIA" del negozio traslativo in oggetto rispetto all'estinzione mediante pagamento dei debiti scaduti, così da escludere il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo per il creditore (Cass. civ., sez. I, 07.06.2013, n. 14420), ed all'avvenuta dimostrazione, da parte dei debitori, di tale rapporto di strumentalità necessaria dell'alienazione in termini di unico mezzo a loro disposizione per procurarsi liquidità al fine di far fronte all'adempimento dei debiti scaduti, in assenza di altre risorse. Nel caso concreto, la condizione ostativa di cui all'art. 2901, co. 3, c.c. è da ritenersi insussistente. Non risulta fornita alcuna prova dai convenuti **CONIUGI (VENDITORI)** in merito alla mancanza di risorse ulteriori ed al carattere dell'alienazione de qua quale mezzo unico ed indispensabile a reperire la liquidità necessaria ad estinguere i debiti scaduti. Soprattutto, sotto altro ed ulteriore profilo, se è vero che l'eccedenza del prezzo della vendita - nella fattispecie, pari ad Euro 300.000,00 - rispetto all'ammontare complessivo dei debiti scaduti non assume, di per sé solo, rilevanza al fine di escludere l'assoggettabilità dell'atto dispositivo ad azione revocatoria (Cass. civ., sez. III, 20.07.2004, n. 13435), è altrettanto vero che tale eccedenza rileva comunque nel caso in cui parte del prezzo della vendita sia stata destinata all'estinzione soltanto di alcuni dei debiti scaduti, lasciando insoluti gli altri ed ulteriori debiti parimenti scaduti. Invero, dagli atti di causa è risultato che gli alienanti abbiano trattenuto per sé la parte restante del prezzo conseguito, così omettendo di

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Larino, dott. Luigi Guariniello, 25 agosto 2016

impiegare una parte di esso all'adempimento di altro debito parimenti scaduto, quale è, appunto, quello verso l'odierna attrice in revocatoria. In sostanza, siffatto *modus agendi* si è tradotto in una selezione ingiustificata e non consentita dei debiti scaduti da adempiere e, quindi, in una lesione della garanzia patrimoniale generica dei creditori, finendo con il tradire la *ratio legis* della stessa norma invocata.

Per queste ragioni l'eccezione di cui trattasi si rivela infondata e, come tale, è da rigettarsi.

3 - Nel caso in esame ricorrono senz'altro i presupposti ex art. 2901 c.c., avendo la società creditrice dimostrato *per tabulas* e per presunzioni la loro ricorrenza in concreto.

3.a - In *primis*, risulta provata l'esistenza del credito certo, liquido ed esigibile vantato dall'impresa assicuratrice verso **CONIUGI (VENDITORI)**. Peraltro, per giurisprudenza, l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria richiede "*l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale*" (Cass. civ., sez. III, 17.10.2001, n. 12678). Risulta dimostrata, altresì, in via documentale la preesistenza del suddetto credito rispetto alla conclusione in data 18.10.2007 dell'atto di compravendita immobiliare, oggetto della domanda di revocatoria ordinaria si vedano la polizza fideiussoria (all.to n. 2 del fascicolo di parte attrice) e i documenti successivi (all.ti n. 3-4-5-6); il decreto ingiuntivo n. OMISSIS/2001 (all.to n. 7); la sentenza n. OMISSIS/2004 (all.to n. 8).

3.b - In *secundis*, risulta parimenti dimostrata la sussistenza del *periculum damni*, ossia del mero pregiudizio delle ragioni creditorie dell'impresa assicuratrice. In tema giova richiamare l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui per l'esperimento vittorioso dell'azione revocatoria ordinaria è richiesto *sic et simpliciter* "*il compimento di un atto che renda più incerto e difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso*", cosicché "*la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro*" (Cass. civ., sez. III, 09.02.2012, n. 1896; conforme alla massima ora richiamata: Cass. civ., sez. III, 29.03.2007, n. 7767), così come è avvenuto nella fattispecie in esame (vedasi l'atto pubblico del 18.10.2007).

Inoltre, dall'ispezione ipotecaria del 20.03.2008 depositata in atti (all.to n. 11 del fascicolo di parte attrice) sono risultate alienazioni immobiliari disposte da **CONIUGE (VENDITORE)** ancor prima della stipula del contratto di compravendita oggetto di revocatoria. A loro volta, i convenuti **CONIUGI (VENDITORI)** non hanno fornito prova dell'esistenza di altre risorse patrimoniali idonee e sufficienti a soddisfare la pretesa creditoria per la quale l'odierna attrice ha attivato il presente mezzo processuale di conservazione della garanzia patrimoniale.

3.c - In *tertiis*, parte attrice ha fornito prova della *scientia damni* degli alienanti, non solo in ragione della loro veste di contraenti della polizza fideiussoria n. OMISSIS del 07.11.1997 e di coobbligati in solido, ma anche alla luce del decreto ingiuntivo n. OMISSIS/2001, emesso nei loro confronti prima della stipula dell'atto pubblico in questione e confermato con la sentenza n. OMISSIS/2004, all'esito del relativo giudizio di opposizione, nonché alla luce della notificazione dei due atti di precetto, unitamente ai relativi titoli esecutivi costituiti dalla sentenza di primo grado e dal provvedimento monitorio, prodromici all'intervento della società creditrice nella procedura esecutiva immobiliare n. OMISSIS/2004, sebbene poi estinta, al fine di far valere in via coattiva il diritto di credito in parola. Come sopra rilevato, trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso successivo alla nascita del credito, è sufficiente da parte dei venditori la conoscenza del pregiudizio che lo stesso atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni della banca creditrice con la diminuzione della garanzia patrimoniale attraverso la riduzione qualitativa del proprio patrimonio, indipendentemente da qualsiasi comportamento fraudolento (Cass. civ., sez. III, 07.10.2008, n.



Sentenza, Tribunale di Larino, dott. Luigi Guariniello, 25 agosto 2016

24757). Nella fattispecie concreta, la società creditrice ha fornito prova, mediante presunzioni ex art. 2729 c.c., della *scientia damni* della parte venditrice, che si ricava inequivocabilmente:

- a) dalla conoscenza del preesistente debito assunto *ex contractu* da **CONIUGI (VENDITORI)** verso l'impresa assicuratrice prima della stipula dell'atto pubblico di trasferimento del diritto di proprietà del bene immobile;
- b) dalla adozione del predetto provvedimento monitorio nei loro confronti e dall'emanazione della sentenza n. OMISSIS/2004 all'esito del giudizio di opposizione;
- c) dalla notificazione del decreto ingiuntivo n. OMISSIS/2001, divenuto esecutivo, e degli atti di precetto;
- d) dal compimento di atti dispositivi del patrimonio precedenti a quello oggetto di revocatoria (visura ipotecaria del 20.03.2008), donde la consapevolezza dei debitori alienanti di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dell'impresa assicuratrice con la conclusione del contratto di compravendita, oggetto della revocatoria.

3.d - Identica valutazione è da compiersi con riferimento alla *scientia damni* da parte di **FIGLIO (ACQUIRENTE)**. Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, nell'ipotesi di atti di disposizione successivi al sorgere del credito la condizione soggettiva del terzo acquirente è assimilata a quella del debitore ed è sufficiente dare la dimostrazione della *scientia damni* anche per mezzo di presunzioni (Cass. civ., sez. II, 17.08.2011, n. 17327; conforme: Cass. civ., sez. III, 05.06.2000, n. 7452). Sotto questo profilo si ritiene integrare l'elemento soggettivo la "SEMPLICE CONOSCENZA", a cui è "EQUIPARATA LA AGEVOLE CONOSCIBILITÀ" da parte del terzo del pregiudizio delle ragioni del creditore, indipendentemente "dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione" (Cass. civ., sez. III, 01.06.2000, n. 7262) "... e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. *consilium fraudis*), nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore" (Cass. civ. n. 2792/2002; Cass. civ. n. 7262/2000 citata). La consapevolezza dell'acquirente in ordine al pregiudizio che l'atto traslativo a titolo oneroso avrebbe arrecato alle ragioni del creditore degli alienanti, e non necessariamente alle ragioni specifiche di credito dell'impresa assicuratrice agente in revocatoria, alla luce dell'obbligazione preesistente assunta da questi ultimi verso la stessa impresa, emerge dall'esame e dalla valutazione comparativa dei diversi indizi allegati dalla parte attrice, così da condurre ad un giudizio di gravità, precisione e concordanza degli stessi ex art. 2729 c.c. (Cass. civ., sez. V, 14.12.2012, n. 23096). Trattasi, specificamente, degli elementi indiziari seguenti: a) la parentela stretta che lega gli alienanti, in qualità di genitori, all'acquirente, in qualità di loro figlio; b) la mancata immissione effettiva dell'acquirente nel possesso di fatto dell'immobile, successivamente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, nonostante l'obbligo assunto in tal senso dalla parte venditrice immediatamente a decorrere dalla stessa data di stipula dell'atto pubblico; a questo riguardo parte attrice ha fornito dimostrazione del fatto che, contrariamente a quanto pattuito nel contratto, i venditori hanno continuato ad abitare l'immobile di via OMISSIS, così come comprovato dai certificati di residenza rilasciati in data 20.08.2008 dal Comune di OMISSIS (all.ti nn. 13 e 14 del fascicolo di parte attrice); allo stesso modo **FIGLIO (ACQUIRENTE)** ha continuato ad abitare nel suo luogo di residenza in via OMISSIS, come attestato dal relativo certificato anagrafico (all. n. 15 del fascicolo di parte attrice); c) la conoscenza della situazione debitoria dei genitori da parte di **FIGLIO (ACQUIRENTE)**, come desumibile dagli atti di causa e dalla partecipazione di quest'ultimo agli accordi transattivi con i vari debitori (polizza fideiussoria; decreto ingiuntivo n. OMISSIS/2001; giudizio di opposizione concluso con sentenza n. OMISSIS/2004; atti di precetto). Le suddette circostanze di fatto - allegare e provate da parte attrice e comunque acquisite al processo - rilevanti quali elementi indiziari della *scientia damni* del terzo acquirente ex art. 2901, co. 1, c.c., valutate congiuntamente tra loro, conducono concordemente ed univocamente a ritenere ammessa la "semplice conoscenza" o almeno la "agevole conoscibilità" da parte di **FIGLIO (ACQUIRENTE)** del pregiudizio arrecato con il predetto atto di compravendita alle ragioni di credito vantate da **BANCA** verso i suoi genitori.

Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, la domanda revocatoria è da ritenersi fondata e, come tale, è da accogliere.

4 - L'accoglimento della domanda principale comporta l'assorbimento delle domande subordinate di simulazione negoziale assoluta e relativa.

5 - Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo. Al fine di determinare il compenso professionale si applicano le tariffe stabilite nel d.m. Giustizia n. 55/2014 e, segnatamente, quelle relative ai giudizi ordinari nello scaglione compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00, avuto riguardo al valore della controversia risultante dalla domanda giudiziale.

### P.Q.M.

il Tribunale di Larino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ex art. 2901 c.c. da **BANCA** in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, a seguito di fusione per incorporazione, nei confronti di **CONIUGI (VENDITORI)** e **FIGLIO (ACQUIRENTE)**, ogni diversa, ulteriore e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

1) accoglie la domanda di revocatoria ordinaria del contratto di compravendita concluso tra **CONIUGI (VENDITORI)** e **FIGLIO (ACQUIRENTE)** per il prezzo di Euro 300.000,00 con atto pubblico del (...) rogato dal dott. L.C., notaio in Campobasso (rep. n. (...), racc. n. (...)), trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Campobasso - Servizio Pubblicità immobiliare in data 17.11.2007 al n. OMISSIS del registro generale ed al n. OMISSIS del registro particolare, ed avente ad oggetto gli immobili siti in OMISSIS censiti al catasto al foglio (...), part. (...), sub. (...); per l'effetto, dichiara l'inefficacia del contratto *de quo* rispetto a **BANCA** in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, autorizzando il Conservatore dei registri immobiliari di Campobasso a procedere alla trascrizione e/o annotazione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;

2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.043,00 complessivi, di cui Euro 208,00 per spese vive ed Euro 4.835,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso ed oltre a c.p.a. ed i.v.a., come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti ex art. 282 c.p.c..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Larino, il 25 agosto 2016.

Depositata in Cancelleria il 25 agosto 2016.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*